COPERTURA PER LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 25

Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo

Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Versione in vigore dal 12 agosto 1990, non più in vigore dal 15 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-per-le-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per/art-25-liquidazione-della-pensione-privilegiata-e-dell-equo-indennizzo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it